

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-*quinquies* «Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione

n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;


Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori;

Ritenuto necessario altresì adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio;

Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscono una gestione uniforme e coerente delle «non conformità» e delle misure ad esse corrispondenti;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applicino le misure corrispondenti alle «non conformità» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attività istituzionale;



Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

Art. 2.

Definizione di Non Conformità

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Art. 3.

Inosservanza

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.

3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:

per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza;

per il trattamento della non conformità;

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Art. 4.

Irregolarità

1. L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

2. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.

3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;


per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.

6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.



Art. 5.

Infrazione

1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

3. La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.

Art. 6.

Ritorno in conversione

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Art. 7.

Modalità e termini per la gestione della non conformità

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.

Art. 8.

Arearie Non Conformità

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:

Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;

Area dei Documenti di Certificazione;

Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;

Area delle norme di Produzione Vegetale;

Area delle norme di Produzione Zootecnica;

Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;

Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;


Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;

Area delle Specifiche di Prodotto;

Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;

Area della Reiterazione delle Non conformità.

2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.



Art. 9.
Comunicazioni

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.

2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 10.

Soppressione Cautelativa

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Art. 11.

Mancato adempimento e Reiterazione

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Art. 12.

Ricorso

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.

2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.

3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.

Art. 13.

*Accertamenti da parte
di organi ufficiali di controllo*

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informatica di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.

2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.

3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.

4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

Art. 15.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2013

II Ministro: DE GIROLAMO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297*





TABELLA NON CONFORMITÀ'							
All. I	AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITÀ'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITÀ'	Riferimento Normativo	Note
Documenti previsti dal Sistema Controllo			Inadempimenti lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di spese/azionari	Inosservanza	Difida
				A1.02	Erretra o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Difida
				A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Difida
				A1.04	Incomplete messa a disposizione, da parte dell'operante, dei documenti richiesti dall'ODC.	Inosservanza	Difida
				A1.05	Incomplete redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Difida
				A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informalizzazione della notifica cartacea.	Inosservanza	Difida
				A1.07	Mancata compilazione o mancato segnalamento e non corretta archiviazione dei segnali aziendali e altri documenti obbligatori, ciò consentendo l'ODC.	Inosservanza	Difida
				A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni del preaviso di lavorazione nelle aziende/misile.	Inosservanza	Difida
				A1.09	Mancata gestione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione ed produzione decassata.	Inosservanza	Difida
				A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Difida
A3			Inadempiente di carattere sostanziale nella gestione dei documenti necessari per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Difida
				A3.02	Manomissione documenti e/o sistemi comunicazioni	Infrakzione	Sospensione 12 mesi
				A3.03	Neglizzo accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrakzione	Sospensione 3 mesi
				B1.01	Mancato avvio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente.	Inosservanza	Difida
				B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e/o coperto da certificazione.	Inosservanza	Difida
				B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove esistente, i risultati i cui usi per l'autorizzazione.	Inosservanza	Difida
				B1.04	L'utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Difida
				B2.01	Configurazione dell'etichette diverse dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'ODC	Irregolarità	Soppressione
				B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e/o coperto da certificazione.	Infrakzione	Sospensione 6 mesi
				B4.01	Inadempiente nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione del prodotto.	Infrakzione	Eseclusione
Documenti di Certificazione			Inadempiente di carattere sostanziale nella gestione dei componenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B2.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e/o coperto da certificazione.	Infrakzione	Sospensione 6 mesi
				B3.01	Inadempiente carattere sostanziale nella gestione dei componenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione del sistema di auto-controllo.	Infrakzione	Sospensione 6 mesi
				B4.01	Inadempiente nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione.	Infrakzione	Eseclusione




		C1.01	L'agenzia del sistema di qualifica dei fornitori o delle forniture	Inosservanza	Diffida	Art. 66 Reg. CE 889/2008 Art. 20 par. 2 Reg. CE 834/2007 Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.02	Individuare la identificazione del prodotto e/o dell'ambulante	Inosservanza	Diffida	Art. 19 Reg. CE 889/2008 Art. 20 par. 4, 20, 35 Reg. CE 889/2008
		C1.03	Individuare la identificazione dei prodotti e/o dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, manipolazione, stocaggio e trasporto.	Inosservanza	Diffida	Art. 19 Reg. CE 889/2008 Art. 20 par. 4, 20, 35 Reg. CE 889/2008
		C1.04	Manca alla dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM o necessario	Inosservanza	Diffida	Art. 69 Reg. CE 889/2008
		C1.05	Manca comprovazione della presenza di altri od operativi anche su altri soluzioni	Inosservanza	Diffida	Art. 92 Reg. CE 889/2008 Art. 1 L'ultimo 5 M. art. 1907/2012
		C1.06	Non utilizzazione biologici.	Inosservanza	Diffida	Ricchezza sia garantita la tracciabilità.
		C1.07	Manca o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali destinati alla produzione ed alla conservazione della malattia, fiume e dei produttabili fiume.	Inosservanza	Diffida	Art. 26 e 35 e Art. 7 Reg. CE 889/2008
		C1.08	Manca o parziale regolazione delle vetture, in base a accettazione, dei prodotti provenienti da altra unità o operatori controllati.	Inosservanza	Diffida	Art. 33 Reg. CE 889/2008
		C1.09	Manca verifica del documento di qualificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida	Art. 29 Reg. CE 834/2007
		C1.10	Manca rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida	Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il trasporto di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida	Art. 28 Reg. CE 834/2007
		C2.01	Impossibilità di identificazione del produttore o dell'ambulante	Inosservanza	Sospensione	Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C2.02	Individuazione dalla procedura di gestione di un prodotto non conforme.	Inosservanza	Sospensione	Art. 63 par. 4 Reg. CE 819/2008
		C2.03	Manca applicazione della procedura di gestione di uno conforme o di un inciambo (certificato) il resto.	Inosservanza	Sospensione	Art. 63 Reg. CE 889/2008
		C2.04	Manca documentazione delle azioni preventive previste in azienda	Inosservanza	Sospensione	Art. 19 Reg. CE 889/2008
		C2.05	Manca separazione dell'produzione dei mezzi tecnici non ammessi in azienda	Inosservanza	Sospensione	Art. 20 par. 4, 20, 35 Reg. CE 889/2008
		C2.06	Manca la separazione spaziale/tempi o dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, manipolazione, stocaggio e trasporto.	Inosservanza	Sospensione	Art. 19 Reg. CE 889/2008
		C2.07	Uso di prodotti diversi, incompatibili, che portino danni ai prodotti biologici stessi.	Inosservanza	Sospensione	Art. 20 par. 4, 20, 35 Reg. CE 889/2008
		C3.01	Manca pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	Infrakarabba	Sospensione non può comunque essere superiore a 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica la disistima.	Il provvedimento decade qualora l'operatore ripartizzi la sua posizione.
		C3.02	Sistema di ritracciabilità insufficiente	Infrakarabba	Sospensione 3 mesi	Art. 9 Reg. CE 834/2007
		C3.03	Uso di prodotti contenenti ogni o diversi derivati o ottenuti	Infrakarabba	Sospensione 6 mesi	Art. 67 Reg. CE 889/2008
		C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrakarabba	Esclusione	
		C4.02	Assenzialità richiesta di dorso per le semenza e per l'impianto di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semenza, non ancora utilizzata).	Inosservanza	Diffida	Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.02	Indisponibilità di applicazione della coltivazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida	Art. 12 Reg. CE 834/2007
		D1.03	Manca predisposizione della documentazione forense giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in particolare biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008
		D1.04	Bandito/sgombero/ban/obbligo di mezzo tecnico non ammesso.	Inosservanza	Diffida	Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007
		D1.05	Reserva non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda compiutaamente	Inosservanza	Diffida	Art. 35 par. 4 Reg. CE 889/2008
		D1.06	Avvenire dei titoli consenibili del Mezzo (70 Kg di zolla per anno/etichetta)	Inosservanza	Diffida	Art. 3 Reg. CE 889/2008
		D1.07	Subentrazio dei titoli consenibili di danno per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida	Art. 2 Reg. CE 834/2008
		D1.08	Uso di semenza e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di derogare e stessevano i requisiti per la moltiplicazione nei coltivi da sussucco.	Inosservanza	Diffida	Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.09	Manca uso delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella trascrizione dei lunghi	Inosservanza	Diffida	Art. 6 Reg. CE 834/2007
		D2.01	Manca attuazione del piano di conservazione.	Irregolarità	Sospensione	
		D2.02	Manca effettuazione della coltivazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Sospensione	Art. 10 par. 1 lett. b Reg. CE 889/2008
		D2.03	Manca rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la produzione "durella".	Irregolarità	Sospensione	Art. 10 par. 1 lett. b Reg. CE 889/2008
		D2.04	Presenza contemporanea di varietà a parallelo non facilmente distinguibili privo di caratterizzazione.	Irregolarità	Sospensione	Art. 11 Reg. CE 834/2007
		D2.05	Utilizzo di semenza e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi.	Irregolarità	Sospensione	Ritorno in conversione per 12 mesi
		D2.06	Utilizzo di semenza e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattati con prodotti non ammessi, senza richiesta di derogare e non sostenevano i requisiti per la conservazione.	Irregolarità	Sospensione	Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi non registrati. In apposizamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica.	Irregolarità	Sospensione 6 mesi	Ritorno in conversione per 24/36 mesi




		E1.01	Carenza e curva della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e celle genetica del piacere.	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 889/2008
		E1.02	Carenza e curva delle scelte delle aree di utilizzo degli animali dei materiali che si utilizzano e degli prodotti e dei materiali utilizzati nei loro mestieri.	Inosservanza	Diffida		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008
		E1.03	Carenza, rifiuto dell'utilizzo, e carezze degli effetti i politici, i dalli, i saluti, la pavimentazione, della lettura o di studiazione e materiali utilizzati non conformi, salvati da altri.	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Saz. 2 Reg. CE 889/2008
		E1.04	Inabilità di diffidenza degli animali e/o degli avversi	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 889/2008
		E1.05	Inabilità di adattamento degli animali, sotto diversi	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Saz. Reg. CE 889/2008
		E1.06	Insufficienti condizioni di tenesse degli animali anche nelle fasi di trasporto e miscelazione.	Inosservanza	Diffida		Art. 18 par. 4 e Capo 2 Reg. CE 889/2008
		E1.07	Introduzione di animali convenzionati senza richiesta di deposito o sussistevano i risultati per la concessione.	Inosservanza	Diffida		Art. 9 e 12 Reg. CE 889/2008
		E1.09	Mancata richiesta delle derrate previste dal regolamento per l'attività zootecnica che sussisteranno presupposti che concedono.	Inosservanza	Diffida		Art. 18, 39 e 95 par. 1 CE 889/2008
	E1	E1.10	Inabilità di diffidenza del carico missino degli animali per effetto	Inosservanza	Diffida		Art. 3 par. 2 Reg. CE 889/2008
		E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle zone zootecniche	Inosservanza	Diffida		Art. 17 par. 2 Reg. CE 889/2008
		E1.12	Mancato rispetto della specifica minima per animale per i casi non previsti in deponi o con deroga negata.	Inosservanza	Diffida		Art. 10 par. 2 e Art. 3 Reg. CE 889/2008
		E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, allattamento e scambi, non biologici.	Inosservanza	Diffida		Art. 9 par. 5 Reg. CE 889/2008
		E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di inacarie prime per mangiarmi, sedili, assistili di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in antieutrofia biologica.	Inosservanza	Diffida		Art. 22, 24 Reg. CE 889/2008
		E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico.	Inosservanza	Diffida		Art. 17 Reg. CE 889/2008
		E1.16	Periodo non conforme di trattamento in stalla.	Inosservanza	Diffida		Art. 46 Reg. CE 889/2008
		E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate.	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. B3/2007
		E1.18	Utilizzo di protetti per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica.	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Saz. 1, 2, 3, 4 Reg. CE 889/2008
		E2.01	Introduzione di animali convenzionati senza richiesta di deesa, ove non sostituiscono le esigenze, la conoscenza.	Inregolarità	Soppressione		Art. 23 par. 4, 25 e Art. 7 Reg. CE 889/2008
		E2.02	Mancata richiesta delle derrate previste dal regolamento per l'attività zootecnica oce non sussistono le esigenze, la conoscenza.	Inregolarità	Soppressione		Art. 9 e 12 Reg. CE 889/2008
		E2.03	Mancato rispetto del tempo di sospensione o conversione previsto dalla normativa per medicinali ai latenti.	Inregolarità	Soppressione		Art. 24 par. 5 e 25 Reg. CE 889/2008
		E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso dello strumento per la trattazione della coltura.	Inregolarità	Soppressione		Art. 19 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008
		E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva a trefebre all'anno.	Inregolarità	Soppressione		Art. 24, 25 e 77 Reg. CE 889/2008
		E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scalata delle aree di coltivazione degli alpini, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione.	Inregolarità	Soppressione		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008
		E2.07	Presenta a seguito di analisi nei margini, additivi, auxiliaris di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica.	Inregolarità	Soppressione		Art. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008
		E2.08	Presenta a seguito dell'elenco minima di macellazione	Inregolarità	Soppressione		Art. 23 Reg. CE 889/2008
		E3.01	Impiego di antibiotici in agricoltura	Sospensione 6	Infrazione		Art. 23 Reg. CE 889/2008
		E3.02	Impiego di materie prime per margini, additivi, auxiliaris di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi, in agricoltura biologica	Sospensione 6	Infrazione		Art. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008
		E3.03	Impiego di mezzi malati veterinari illegali o oltraggi o oltraggi sui simboli chimica o di antibiotici per trattamento preventivo.	Sospensione 6	Infrazione		Art. 23 Reg. CE 889/2008
		E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la truttura compresi antibiotici coincidenti con altri stimolanti, artificiali della crescita	Sospensione 6	Infrazione		Art. 23 Reg. CE 889/2008
		E3.05	Impossibile identificazione degli animali da cui proviene l'alimento.	Sospensione	Infrazione		Art. 18 Reg. CE 889/2008
		E3.06	Mancata attuazione del piano di adeguamento concesso in decoga, per strutture non conformi.	Sospensione 3	Infrazione		Art. 95 par. 2 Reg. CE 889/2008
		E3.07	Francia della produzione animale "senza terra"	Sospensione 3	Infrazione		Art. 16 Reg. CE 889/2008
		E3.08	Presenta contrapposizione alla stessa specie le piante, senza autorizzazione ex art. 40 barra 2, Cst. L. 889/08	Sospensione 6	Infrazione		Art. 11 Reg. CE 889/2007
		E3.09	Traitamento di terreno e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o addormentare o sincronizzare gli animali.	Sospensione 6	Infrazione		Art. 40 et. 1 Reg. CE 889/2008
		E3.10	Mancanza del piano di gestione del allevamento	Sospensione	Infrazione		Art. 4 Reg. CE 889/2008
		E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle zone zootecniche	Sospensione	Infrazione		Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.



	F.07	Attività svolte in luoghi comunitari e inquinanti l'ambiente della valutazione	Inosservanza	Difida	Art. 6 ter par. 1 al 3 Reg. CE 889/2008
	F1.02	Denso di cattura, produttiva del mappato e/o piache di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Difida	Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008
	F1.03	Insufficienti le condizioni di tenessere degli animali	Inosservanza	Difida	Art. 25 statuti Reg. CE 889/2008
	F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la fraternizzazione dei delfini marini	Inosservanza	Difida	Art. 6 quater Reg. CE 889/2008
	F1.05	Mancata addestrazione di misure alle attività di raffreddo dell'allevamento	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
	F1.06	Mancata soluziozione di una convenzione di conservazione sanitaria, proporzionale all'unità di produzione, con servizi e criteri specifici per l'accoppiatura	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
	F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostentabile per l'attualizzazione e il recupero delle arie marine	Inosservanza	Difida	Art. 6 Reg. CE 889/2008
	F1.08	Mancato monitoraggio o delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle scuse	Inosservanza	Difida	Art. 25 statuti Reg. CE 889/2008
	F1.09	Mancato rispetto dei tempi minimi di ferme degli impianti	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
	F1.11	Mancato rispetto delle condizioni avverse dalla normativa per l'utilizzazione dei noverellani ed del same per i mulassini	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
	F1.12	Mancato rispetto delle condizioni avverse dalla normativa per l'utilizzazione dei noverellani ed del same per i mulassini	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
	F1.13	Mancato rispetto delle condizioni avverse dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, assistici di fabbricazione, altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inosservanza	Difida	Art. 25 quadrigesima Reg. CE 889/2008
	F1.14	Razone giornaliera composta per più del 20% di santi di pesce provenienti da impianti convenzionati o non convenzionati	Inosservanza	Difida	Art. 25 sedicesim par. 4 Reg. CE 889/2008
	F1.15	Mancato rispetto alle percentuali ammesse di noverello ed di same per i mulassini nei mulassini	Inosservanza	Difida	Art. 25 sedicesim par. 4 Reg. CE 889/2008
	F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni di uso previste per l'utilizzo dei raggi invasori e/o del laser	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008
	F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze da una posizione di utilizzo di un'attrezzatura a doppia testa a ventilazione, una convenzione	Inosservanza	Difida	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008
	F1.18	Pratica di laecologia, recotta e testone calice, non adeguati per il noverellame	Inosservanza	Difida	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008
	F1.19	Pratica inadeguata per la rimozione degli organismi micostatici	Inosservanza	Difida	Art. 25 sedicesim par. 2 Reg. CE 889/2008
	F1.20	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di noverellame salutario	Inosservanza	Difida	Art. 25 duodecim par. 2 Reg. CE 889/2008
	F1.21	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di santi di pesce provenienti da impianti convenzionati o non convenzionati	Inosservanza	Difida	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008
	F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in particolare a biologia	Inosservanza	Difida	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008
	F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Difida	Art. 15 par. 1 lett. C Reg. CE 834/2008
	F2.01	Mancato rispetto delle condizioni previste per il terzino di rotazione in regime biologico per il noverellame, introdotto come convenzione	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus par. 2 Reg. CE 889/2008
	F2.02	Mancato rispetto del coefficiente di densità in misura superiore al 10%	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 bis, Art. 2 bis Reg. CE 889/2008
	F2.03	Mancato rispetto dei tempi di conservazione previsti dalla normativa per i medicinali salutari	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus par. 2 Reg. CE 889/2008
	F2.04	Mancato rispetto del coefficiente di conservazione previsto per gli impianti	Ingrigliata	Soppressione	Art. 36 bili e 38 bis Reg. CE 889/2008
	F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus par. 1 Reg. CE 889/2008
	F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamento con medicinali all'aperto in 12 mesi o più di inizio del trattamento, in caso di utilizzazione effettiva all'aperto	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus par. 2 Reg. CE 889/2008
	F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti all'aperto in 12 mesi o più di un trattamento in seguito alla diarrea dovuta all'infezione da <i>Salmonella enteritidis</i>	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus par. 3 Reg. CE 889/2008
	F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione, maglia	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 quattuor Reg. CE 889/2008
	F2.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione, maglia	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 bis e octo e Art. 3 bis Reg. CE 889/2008
	F2.10	Pratica di laecologia delle sante marie non conformi	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 bis Reg. CE 889/2008
	F2.11	Rischio di infestazione delle sante marie non conformi	Ingrigliata	Soppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
	F2.12	Rischio di infestazione delle sante marie non conformi	Ingrigliata	Soppressione	Art. 29 bis par. 2 Reg. CE 889/2008
	F2.13	Uso di farmaci non reperibili nel mercato	Ingrigliata	Soppressione	Art. 25 unicus Reg. CE 889/2008
	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrakzione	Sospensione 3 mesi	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008
	F3.02	Impiego di cementi e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e ammintrazione dei sterili	Infrakzione	Sospensione 12 mesi	Art. 15 par. 1 lett. d Reg. CE 834/2008 Art. 25
	F3.03	Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione di similiani biologica e non biologica di animali la coprofagia	Infrakzione	Sospensione 3 mesi	Art. 25 quartu Reg. CE 889/2008
	F3.04	Impiego di materiali prima per mangimi, additivi, auxillari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrakzione	Sospensione	Art. 25 quattuor Reg. CE 889/2008



Norme di Preparazione dei Prodotti	G1 Inadempienze lievi di carattere e sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	G1.01	Impiego di ingredienti additivi e auxiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica o avessisamente i requisiti per concedere alla produzione	Inosservanza	Diffida	Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e Ali. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008 Art. 26 Reg. CE 889/2008
		G1.02	Manca o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima delle lavorazioni	Inosservanza	Diffida	Capi 6 e 7 Reg. CE 889/2008 Art. 26 par. 4, Ali. 7 Reg. CE 889/2008
		G1.03	Pratiche di preparazione non adeguata	Inosservanza	Diffida	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'osservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.
		G1.04	Uso di prodotti licenziati nella distruzione e disinfezione dei locali e delle attrezzature e ne possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a risarcirne la contaminazione	Inosservanza	Diffida	Art. 26 par. 4, Ali. 7 Reg. CE 889/2008
		G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e auxiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistano requisiti per concedere	Irregolarità	Soppressione	Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e Ali. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008
		G2.02	Manca o rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliaria di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati nell'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione	Art. 27 e 29 quater e Ali. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008
		G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate ai alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione	Art. 10 Reg. CE 834/2007
		G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica o compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesso nella elaborazione dei prodotti enologici contrassegnati biologico stesso	Irregolarità	Soppressione	Art. 27 Reg. CE 889/2008
		H1.01	Alessenza dell'originale del certificato di spezzone o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.02	Carenza nella tenuta della contabilità di maneggiaggio o finanziera	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H1 Inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H1.03	Commercializzazione di prodotti importati a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.04	Mancare di documenti in merito alla modulazione di trasporto	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.05	Manca o alterazione, da parte del primo destinatario, degli attestati del certificato di spezzone	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.06	Manca o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.07	Manca o errata comunicazione del certificato di controllo della partita importata in caso di dubbio destinatario	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.08	Manca o alterazione, da parte del primo destinatario, del certificato di spezzone	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.09	Manca o accertamento della chiusura dell'ammannito in caso di pronto destinarario	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.10	Manca o errore all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di spezzone.	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.11	Trasporto di prodotti non sigillati affidato ad opere altrui non controllato	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
		H1.12	Assenza dell'estatto del certificato di controllo ove necessario	Inosservanza	Diffida	Art. 13 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 125/2008 Art. 66 Reg. CE 889/2008
Norme di Importazione da paesi di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	H2 Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	H2.01	Assenza della contabilità di maneggiaggio o finanziaria	Irregolarità	Soppressione	Art. 14 Reg. CE 125/2008
		H2.02	Assenza delle contabilità di maneggiaggio o finanziaria con utilizzo di certificato di spezzone non	Irregolarità	Soppressione	Art. 14 Reg. CE 125/2008
		H2.03	Commercializzazione a titolo di alzola con utilizzo di certificato di spezzone non	Irregolarità	Soppressione	Art. 14 Reg. CE 125/2008
		H2.04	Modifica a di resporto dal Paese, ferzo al primo destinatario, non conformi alla normativa coi conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione	Art. 13 Reg. CE 889/2008
		H2.05	non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione	Art. 13 Reg. CE 889/2008
Norme di Importazione da paesi di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del processo e/o del sistema di auto-controllo	H3 Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del processo e/o del sistema di auto-controllo	H3.01	Importazione da paese terzo al titolo del regime di equivalenzia in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del Art. 19 Reg. 1235/2008 caso
		H3.02	Importazione da paese terzo da operatori non inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 26/02/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese	con soppressione, se del Art. 28 par. 1 Reg. 834/2007 caso
		H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo –	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del Art. 13 Reg. 1235/2008 caso
		H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del Art. 29 Reg. 834/2007 caso



Specifiche di Prodotto	12	Inadempienza di carattere sostanziale e nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compongono la qualificazione del prodotto	12.01 Presenza nei prodotti offerti e nei mezzi tecnici e/o materiali prima utilizzate dal topeatore di residuati rottami attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista da D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Iregolarità Soppressione	D.M. n. 309/2011 Reg. (C.E) n. 18/2003 Reg. (C.E) n. 18/2003
	13	Inadempienza di carattere sostanziale e nella rispondenza delle specifiche del prodotto che come crete la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	13.01 Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui residui e sui mezzi tecnici e/o materiali prima utilizzate ottenuti dall'operatore, di residuati di sostanze attive non ammesse o la presenza di DNA modificato	Infrazione Sospensione 1 mese	
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01 Mancato rispetto di una nullità	Mancanza	Diffida unimiliva
	L2		L2.01 Mancato adattamento del termine "stabilmente" concessi o	Iregolarità Soppressione 3 mesi	Il provvedimento decade quindici giorni regolarizza la sua posizione.
	L3		L3.01 Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	
	L4		L4.01 Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione Esclusione	Per determinare un non conformità a grada maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 3 mesi.
Reiterazione delle non conformità	N3		N3.01 Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione Sospensione 3 mesi	Per determinare un non conformità a grada maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 3 mesi.
	N4		N4.01 Dopo 2 soppressioni (alla TERRA NC dello stesso area)	Infrazione Esclusione	Per determinare un non conformità a grada maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 3 mesi.
	N4		N4.02 Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC dello stesso area)	Infrazione Esclusione	Per determinare un non conformità a grada maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 3 mesi.

NOTA ESPPLICATIVA

AREA LIVELLO 1: Inosservanza (DIFIDA)
 AREA LIVELLO 2: Irregolarità (SOPPRESSIONE)
 AREA LIVELLO 3: Infrazione (SOSPENSIONE)
 AREA LIVELLO 4: Infrazione (ESCLUSIONE)

